Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio degli enti sopra indicati, viene stabilito in DM 2.116.646,72 (pari a circa 529.162 unità di conto), suddiviso come segue:

Ente	*Contributo richiesto*
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)	DM 1.911.766,89
Seekasse	DM 204.879,83

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Landesversicherungsanstalten»

(Fascicoli FSE nn. 6665, 6714, 6782)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/381/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 6 dicembre 1966 e del 19 maggio, 1° giugno, 17 luglio, 3 agosto e 14 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di DM 23.651.261,82,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico dei «Landesversicherungsanstalten (LVA)» sottoindicati, appartenenti al gruppo dei «Landesversicherungsanstalten» iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento:

Ente	*Importo richiesto*
LVA Baden	DM 1.087.028,16
LVA Braunschweig	DM 429.776,00
LVA Amburgo	DM 1.658.696,61
LVA Hannover	DM 2.232.591,25
LVA Assia	DM 1.962.830,58

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

Ente	*Importo richiesto*
LVA Bassa Baviera-Palatinato Superiore	DM 255.667,62
LVA Alta Baviera	DM 483.132,18
LVA Franconia Superiore e Centrale	DM 427.368,67
LVA Oldenburg-Brema	DM 1.193.672,34
LVA Renania-Palatinato	DM 1.325.670,39
LVA Rheinprovinz	DM 4.424.907,82
LVA Sarre	DM 473.658,14
LVA Schleswig-Holstein	DM 2.099.249,13
LVA Svevia	DM 149.322,38
LVA Bassa Franconia	DM 308.546,48
LVA Westfalia	DM 3.733.017,51
LVA Württemberg	DM 1.406.126,56

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni previste all'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo compreso fra il 12 febbraio 1965 ed il 30 giugno 1966 incluso, sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi materiali e contabili, risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, salvo il fatto che, nella parte delle richieste relative al «Landesversicherungsanstalt Westfalen», alcuni importi sono stati indebitamente inclusi fra le spese relative a taluni lavoratori a causa di un'interpretazione erronea dell'articolo 5 del regolamento n. 9; che le somme corrispondenti alla rettifica di tali calcoli sono state stabilite in funzione dei risultati della verifica effettuata per sondaggio in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione e che esse ammontano cosí, nel complesso, a DM 12.318,96 che devono essere detratti dall'importo richiesto per l'ente in questione;

considerando, pertanto, che per le spese sostenute dalle differenti «Landesversicherungsanstalten» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di DM 12.318,96 e che l'importo totale del contributo ammonta quindi a DM 23.651.261,82 — DM 12.318,96, cioè a DM 23.638.942,86;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dai «Landesversicherungsanstalten», organismi iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 12 febbraio 1965 ed il 30 giugno 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del fondo a concorrenza dell'importo ridotto di DM 23.638.942,86 mentre la parte di richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio degli enti di seguito indicati, viene stabilito in DM 23.638.942,86 (pari a circa 5.909.736 unità di conto) suddiviso come segue:

Ente	*Importo concesso*
LVA Baden	DM 1.087.028,16
LVA Braunschweig	DM 429.776,00
LVA Amburgo	DM 1.658.696,61
LVA Hannover	DM 2.232.591,25
LVA Assia	DM 1.962.830,58
LVA Bassa Baviera-Palatinato Superiore	DM 255.667,62
LVA Alta Baviera	DM 483.132,18
LVA Franconia Superiore e Centrale	DM 427.368,67
LVA Oldenburg-Brema	DM 1.193.672,34
LVA Renania-Palatinato	DM 1.325.670,39
LVA Rheinprovinz	DM 4.424.907,82
LVA Sarre	DM 473.658,14
LVA Schleswig-Holstein	DM 2.099.249,13
LVA Svevia	DM 149.322,38
LVA Bassa Franconia	DM 308.546,48
LVA Westfalia	DM 3.720.698,55
LVA Württemberg	DM 1.406.126,56

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY